

atti normativi e regolamentari, inerenti la promozione della cultura della salute e della sicurezza e di prevenzione dei rischi lavorativi, in favore del personale sanitario, ai sensi del D.lgs. 81/08 (e ss.mm.ii).

Convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

La premessa è parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Art.2

Scopo del presente atto è quello di facilitare l'avvio, il mantenimento e lo sviluppo di forme di intesa e di cooperazione tra il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia e l'AOUCa con lo scopo di avviare le seguenti attività comuni inerenti al tema della Behavior-Based Safety, chiamata d'ora in avanti "BBS", in ambito sanitario. Tali azioni progettuali: di ricerca, di intervento, di formazione di divulgazione scientifica, di monitoraggio e valutazione e di supporto all'attività organizzativa dell'AOUCa, potranno anche entrare a far parte di progetti finanziati a livello locale, nazionale e internazionale, finalizzati alla ricerca di base e applicata, nell'area scientifica e applicativa della BBS. La diffusione dei risultati è prevista esclusivamente in forma anonima e aggregata, attraverso pubblicazioni scientifiche o report, e partecipazioni a convegni o eventi divulgativi, nel rispetto

della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

A tal fine verranno definite procedure integrate in materia di gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze scientifiche (vedi Art.6).

Art.3

Per le iniziative di cui all'Art.2, i referenti sono, per il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, il Prof. Marcello Nonnis, Professore Associato di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, e per l'AOUCa il Dott. Antonio Urban, Responsabile della SSD Prevenzione e Protezione, esperto nell'ambito della BBS. Potranno essere impiegati, secondo progetti e modalità di volta in volta concordati, oltre al personale delle due istituzioni anche le seguenti figure: dottorandi e/o titolari di assegni di ricerca, specializzandi, tirocinanti, professionisti e volontari.

Art.4

Le istituzioni si impegnano ad assicurare uno scambio di informazioni, a favorire iniziative comuni e forme di integrazione sul piano scientifico e della formazione.

Art.5

L'attuazione del presente protocollo d'intesa è demandata a specifici accordi operativi, redatti secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. L'adesione al presente pro-

to collo d'intesa non genera alcun obbligo per le parti in relazione alla stipula degli accordi operativi di cui sopra.

I contraenti garantiscono la copertura assicurativa del rispettivo personale impegnato nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività; le parti si impegnano, ciascuno per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia. Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679.

Non sono previsti oneri a carico delle parti.

Art. 6

Le parti dichiarano la volontà di utilizzare strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività comuni.

In questo senso, i risultati ottenuti dalle collaborazioni si intendono di proprietà comune delle parti e l'eventuale loro pubblicazione, anche parziale, dovrà essere espressamente concordata tra le stesse.

Art. 7

Qualsiasi modifica e integrazione del presente protocollo dovrà essere concordata tra le due parti e resa operativa me-

diante la stipula di un atto aggiuntivo che entrerà in vigore,
tra le stesse, soltanto dopo la relativa sottoscrizione da
parte di entrambe.

Art. 8

Il presente protocollo d'intesa si intende tacitamente rinnovo
vato ogni anno a decorrere dalla data di stipula sino ad un
massimo di cinque anni. Le Parti potranno recedere dal presen-
te protocollo mediante comunicazione con raccomandata con av-
viso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso
di almeno 6 mesi. Resta inteso che l'esercizio del diritto di
recesso non produrrà effetti su eventuali rapporti attivi in
essere al momento dello stesso, che resteranno regolati dai
relativi atti.

Art. 9

Le Istituzioni concordano di definire amichevolmente qualsiasi
controversia che possa nascere dall'interpretazione del pre-
sente protocollo. Nel caso in cui non sia possibile dirimere
la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il
Foro di Cagliari.

Art. 10

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università
degli Studi di Cagliari, ai sensi l'art. 15 del DPR 642/1972,
come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rila-

